



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cp.bari@lnd.it
PEC : delegazionebari.puglia@pec.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 52 del 18 Giugno 2026

La Delegazione Provinciale LND di Bari esprime vivo apprezzamento alla società Avanti Altamura per l'ottima organizzazione della finale provinciale del campionato Under 15, che ha sancito la vittoria del titolo da parte della società Bellavista Bitonto. Si rivolge, altresì, un sentito ringraziamento ai Sindaci di Altamura e Bitonto, nonché ai rispettivi Assessori allo Sport, per il prezioso supporto istituzionale e la partecipazione attiva che ha contribuito in modo determinante alla piena riuscita della manifestazione.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 281 del 11.06.2026 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE 236/A DEL 27 MAGGIO 2026

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

All. A)

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 delle NOIF.

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle calciatori/calciatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 delle NOIF

I calciatori “non professionisti”, privi di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti possono sottoscrivere un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, ai sensi dell'art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;

dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;

dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 delle NOIF

Le calciatrici “non professioniste”, prive di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserate per Società dilettantistica possono sottoscrivere un contratto con società di Serie A Femminile, ai sensi dell'art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

a) *dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;*

b) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;*

c) *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) ***dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.***

L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) ***dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.***

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) ***dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.***

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);***
- b) ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;***
- b) ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

7. Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;***
- b) ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il calciatore potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

8. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista”, da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

9. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento di una calciatrice è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

10. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie”, da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 2 febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

11. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle NOIF.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore “giovane dilettante” trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice “giovane dilettante” trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 8, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

12. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.***

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

13. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto 13, lettera a), possono essere trasferiti/e e/o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 13, lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2, del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater* delle NOIF, i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della LND sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

14. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;**
- **dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.**

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);*
 - *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*
- a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:
- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
 - *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*
- a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:
- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);*
 - *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*
- a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:
- *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
 - *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- *dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di Lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- *dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

l’inclusione in “lista di svincolo” di un/una calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva,

accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

d) Art. 116 delle NOIF

In caso di ammissione della società della LND al Campionato di Serie C, la stessa è tenuta a comunicare alla Lega PRO, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie D al **30 giugno 2026**.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto professionistico da effettuarsi sulla piattaforma federale telematica:

- *entro il **15 luglio 2026** (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

e) Art.117 delle NOIF

In caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa è tenuta a comunicare al Dipartimento Interregionale LND, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie C al **30 giugno 2026**.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo da effettuarsi per via telematica secondo le procedure stabilite dalla LND:

- *entro il **15 luglio 2026**.*

TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

- Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- *dal **1° dicembre 2026** al **15 dicembre 2026**.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

15. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027** al **24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.

COMUNICATO UFFICIALE 237/A DEL 27 MAGGIO 2026

Il Presidente Federale

- *ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di*

tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027;

- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

All. A)

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del/della giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle NOIF.

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle giocatori/giocatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis*, delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la

giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- ***dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.***

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

a) ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***

b) ***dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento di un/una giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un/una giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 *bis* NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 *bis*, comma 5, delle NOIF.

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.***

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma della presente lettera a), possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i/le giocatori/giocatrici stranieri/ e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

Un/una tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano

trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- **dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;**

- **dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.**

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- **dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio**

2026.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026.**

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027.**

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI "GIOVANI"

- Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026.**

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027 al 24 giugno 2027.**

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.

COMUNICATO UFFICIALE 254/A DEL 17 GIUGNO 2026

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 231/A del 14/5/2026, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

*** OMISSIS ***

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PUGLIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITÀ	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITÀ
PRO PATRIA	40410	256/14	07/05/2026
CENTRO JONICO TARANTO	74578	48/14	15/09/2025
S.S.D. MANFREDONIA CALCIO C5 A R.L.	720331	16/23	08/08/2025
REAL SAN MARZANO	911071	256/14	07/05/2026
REAL STATTE	911228	256/14	07/05/2026
SAMMARCO	914963	256/14	07/05/2026
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VICTOR ANDRIA	932791	256/14	07/05/2026
ATLETICO FOGGIA	934314	8/14	10/07/2025
STATTE	936104	256/14	07/05/2026
CALCIO PROMOTION	936344	256/14	07/05/2026
AQUILE MOLFETTA	938716	256/14	07/05/2026
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EUROPA SOCCER ACCADEMY	943594	256/14	07/05/2026
CITTÀ DI GROTTAGLIE	943794	256/14	07/05/2026
VIRTUS CALCIO MESAGNE	944094	9/14	14/07/2025
CALCIO CEGLIE	944197	47/14	12/09/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOGGIA INCEDIT	945949	180/14	12/02/2026
MARUGGIO SOCIAL SPORT	947416	256/14	07/05/2026
VIRTUS SAN FERDINANDO	947701	47/14	12/09/2025
GOLDEN BOYS MARGHERITA	949488	256/14	07/05/2026
A.S.D. CALCIO CASTELLANA	949629	15/14	25/07/2025
POLISPORTIVA MESSAPIA	951591	256/14	07/05/2026
A.S.D. RINASCITA REFUGEES	951950	23/14	07/08/2025
FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	951998	15/14	25/07/2025
FORTIS DAUNIA	952586	256/14	07/05/2026
PHOENIX TRANI	953541	256/14	07/05/2026
ASD VIRTUS OSTUNI	953679	256/14	07/05/2026

A.S.D. AUDACE BARLETTA 1958	954086	23/14	07/08/2025
CASTRIGNANO	954290	53/14	18/09/2025
A.S.D. SPORTING APRICENA	954863	83/14	16/10/2025
ASD GROTTAGLIE CALCIO	954930	47/14	12/09/2025
AMICI ROSSOBLU	954931	256/14	07/05/2026
GOLDEN GLASS	955372	256/14	07/05/2026
TERRIBILE SOCCER	955386	83/14	16/10/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIME OUT ACCADEMY	955625	256/14	07/05/2026
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOGGIA WOMEN 1987	962082	7/14	08/07/2025
ATLETICO COPERTINO SOCCER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	962228	7/14	08/07/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW CARPEDIEM	962402	11/14	17/07/2025
A.S.D. SOCCER STORNARA	962955	83/14	16/10/2025
SSD NOCI SRL	963191	256/14	07/05/2026
A.S.D. ATLETICO CORATO	963463	256/14	07/05/2026
FREE SPORT BARLETTA A.S.D.	963663	256/14	07/05/2026
A.S.D. UNIVERSAL FOGGIA	963723	35/14	03/09/2025
A.S.D. LIONS LUCERA	963752	256/14	07/05/2026
A.S.D. VIRTUS SAN PIETRO 2025	964606	256/14	07/05/2026

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 282 del 18.06.2026 del Comitato Regionale Puglia

CIRCOLARE N. 49 DEL 15 GIUGNO 2026 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DELLA LND

Oggetto – Esenzione IMU – Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Si pubblica in allegato la Circolare n. 49 del 15 Giugno 2026 inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI C.R.

Comunicato Ufficiale n. 282 del 18.06.2026 del Comitato Regionale Puglia

NORME GENERALI PROPEDEUTICHE relative alla Stagione Sportiva 2026/2027

Si invitano le Società associate ad aggiornare costantemente i propri dati di contatto (indirizzi postali, di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata) sul portale Anagrafe FIGC, utili alle attività federali in generale. Si rammenta che tutte le Società hanno l'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni, ovvero aggiornare quello preesistente.

Tra i dati societari da aggiornare costantemente, in caso di variazioni, rientrano sicuramente i seguenti:

- dati anagrafici e codice fiscale del Legale Rappresentante;
- dati anagrafici e codice fiscale del Vice Presidente;
- organigramma societario (si ricorda che solo per le variazioni del Consiglio Direttivo, sia nel numero di componenti che nei ruoli, le Società devono allegare il verbale assembleare deliberante la variazione stessa. Si rammenta, altresì, che **le Società devono depositare/comunicare le variazioni organigramma entro 20 giorni dal loro verificarsi**. In tal senso, si fa riferimento alle disposizioni di cui all' art. 37, comma 1, delle NOIF e all'art. 4, comma

4, del Regolamento LND);

- partita IVA della Società;
- natura giuridica della Società;
- indirizzo della sede sociale (all'interno dello stesso Comune);
- indirizzo per la corrispondenza;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Per quanto attiene al codice fiscale delle Società presente sul portale Anagrafe, si rileva che il relativo dato non è in alcun modo modificabile, atteso che lo stesso dato è identificativo di un unico specifico soggetto.

Con riferimento a tutte le funzioni del portale Anagrafe FIGC, a disposizione delle Società Affiliate vi è il "manuale utente" del portale Anagrafe, scaricabile dal portale stesso (<https://anagrafefederale.figc.it>) dal menù a tendina "Anagrafe Federale" e cliccando su "scarica manuale".

RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute)

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si rammenta quanto segue:

- la denominazione della Società indicata sul portale Anagrafe FIGC deve corrispondere esattamente a quella di cui allo Statuto societario;
- i componenti il Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societari devono essere conformi al D.lgs. 36/2021 (nelle allegate slide vi sono riassunti i dati salienti) e successive modificazioni e integrazioni. Lo Statuto depositato da parte di una Società sul portale Anagrafe Federale deve corrispondere a quello registrato presso l'Agenzia delle Entrate e ne deve riportare evidenza di registrazione (timbri o altra prova di avvenuto deposito).

Per l'iscrizione al RASD si rimanda in ogni caso al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport, al seguente link <https://registro.sportesalute.eu/#/help/regolamentoenorme>, e al relativo "manuale utente" (di cui alla Circolare LND n. 12 del 21 luglio 2023) scaricabile al seguente link <https://registro.sportesalute.eu/#/help/guidautente>.

ISTANZE DI AFFILIAZIONI - FUSIONI - SCISSIONI - CAMBI DI SEDE SOCIALE - CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - CONFERIMENTI D'AZIENDA - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

CAMBIO DENOMINAZIONE, CAMBIO DI SEDE, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO D'AZIENDA

(n.b. prima di depositare le istanze contattare preventivamente il CR Puglia della LND – Sig. ROSSIELLO 080.5699013)

Le Società avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe (<https://anagrafefederale.figc.it>) le proprie istanze relative alla stagione sportiva 2026/2027 e riguardanti le operazioni di cambio denominazione, cambio di sede, cambio di denominazione e sede sociale, fusione, scissione, conferimento d'azienda, a partire dal 10 giugno 2026 e fino al **15 luglio 2026**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

Si rammenta che le trasformazioni delle ASD in SSD senza scopo di lucro e viceversa, e, quindi, le variazioni della forma giuridica societaria, nel caso in cui non comportano sostanzialmente la variazione della denominazione, sono ammesse in qualsiasi momento della Stagione Sportiva attraverso la funzione **"Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto"** sul portale Anagrafe Federale.

Con riferimento a quanto su esposto, si allegano alla presente alcune slide che, contenenti riferimenti normativi e chiarimenti alle procedure collegate alle istanze ex artt. 17, 18 e 20 delle NOIF.

Per ogni necessità di supporto "tecnico" sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a supportotecnico@figc.it, oltre che contattare il proprio Comitato di riferimento.

AFFILIAZIONI

(n.b. prima di depositare le domande di affiliazione preventivamente il CR Puglia della LND – Sig. ROSSIELLO 080.5699013).

Per quanto concerne le domande di affiliazione relativamente alle nuove Associazioni, le stesse avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe (<https://anagrafefederale.figc.it>) le proprie istanze **A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2026** apertura della nuova stagione sportiva.

Con riferimento a quanto su esposto, si allegano alla presente alcune slide che, contenenti riferimenti normativi e chiarimenti alle procedure collegate alle istanze ex artt. 15 delle NOIF.

Per ogni necessità di supporto “tecnico” sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a supportotecnico@figc.it, oltre che contattare il proprio Comitato di riferimento.

Allegati al C.U. nr 281 del 11/06/26 c.r. Puglia:

- Atto Costitutivo
- Statuto sociale
- Procedure collegate alle istanze ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle NOIF.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. relativamente all’organizzazione di “OPEN DAY” da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice		Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD	CALCIO IN ROSA SANNICANDRO	C. Com. "G. Scirea" – BITRITTO (BA)	18-23-25-30 Giugno 2026	Dalle 18,30 alle 20,00
ASD	OSTUNI CALCIO 24	C.Com."Nino Laveneziana" – OSTUNI (BR)	7-9-10-14-16-17 Luglio 2026 17-18-19-20 Agosto 2026	Dalle 17,30 alle 20,30
ASD	PUNTO FOGGIA	C.S. ""Crocì Nord" – FOGGIA (FG)	6 Luglio 2026	Dalle 17,30 alle 19,30
ASD	REAL TARAS	C. Com. "Palmentello" – MONTEMESOLA (TA)	1 Luglio 2026	Dalle 18,30 alle 20,30
ASD	RED BOYS	C.S. "A. Fasano" MARTINA FRANCA (Tta)	1-2-3 Luglio 2026	Dalle 18,00 alle 20,00
ASD	UNITED GROTTAGLIE	C.S. "Rella Sport" Strada Regio Tratturello – VILLA CASTELLI (BR)	7-21 Luglio 2026 4 Agosto 2026	Dalle 18,00 alle 20,00
ASD	UNITED GROTTAGLIE	C.Com. "167 Nord" Via 1° Maggio – GROTTAGLIE (TA)	10-17-31 Luglio 2026	Dalle 18,30 alle 21,00
SSDAR	WOMEN LECCE	C. Com. "La Torre" – CASTRIGNANO DEI GRECI (LE)	3 Luglio 2026	Dalle 16,00 alle 18,30
ASD	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	C. Com. "S. Pio" – BARI (BA)	23-25-26 Giugno 2026 3 Luglio 2026	Dalle 18,00 alle 20,00
ASD	WONDERFUL BARI S.SPIRITO (Eccellenza Femminile)	C. Com. "S. Pio" – BARI (BA)	1 Luglio 2026	Dalle 19,00 alle 21,00
ASD	WONDERFUL BARI S.SPIRITO (Under 17 Femminile)	C. Com. "S. Pio" – BARI (BA)	1 Luglio 2026	Dalle 19,00 alle 21,00

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

In merito all’organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- Considerando come “periodo di vacanze estive” il periodo che intercorre tra il termine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del “nulla osta” della società di appartenenza ritenendo l’attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest’ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il “nulla osta”.
- La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD	APULIA TRANI	C.S. “Apulia Center” – TRANI (BT)	Dal 15/06/2026 al 07/08/2026	MANNATRIZIO Francesco 3471338755
ASD	ARCOBALENO TRIGGIANO	C.S. “Arcobaleno” – TRIGGIANO (BA)	Dal 8/06/2026 al 4/09/2026	PONTRELLI Piero 3337216824
ASD	AVANTI ALTAMURA	C.S. “Avanti 1972” – ALTAMURA (BA)	Dal 15/07/2026 al 28/08/2026	SANTANGELO Gerardo 3331006587
ASD	COSMANO SPORT FOGGIA	FOGGIA (FG) – C.S. “Ex FIGC” Piazza Giannini 1	Dal 8/06/2026 Al 17/07/2026	DE LEO Rossana 3384642999
ASD	FOGGIA FOOTBALL CLUB	C. S. “San Padre Pio” – Via Almirante – FOGGIA (FG)	Dal 15/06/2026 al 10/07/2026	LEPORE Domenico 3478258504
ASD	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	C.S. “Sport Academy Village” – ANDRIA (BT)	Dal 22/06/2026 Al 31/07/2026	FUSARO Simona 3920065140
ASD	FOOTBALL ACADEMY GIOIA	C.S. “Green Park” Via della Chiusa – GIOIA DEL COLLE (BA)	Dal 10/06/2026 al 07/08/2026	CASERTA Giuseppe 3992688061
ASD	FUTURA MONTERONI	Campo Comunale – MONTERONI (LE)	Dal 8/06/2026 al 7/08/2026	MANCA Daniele 3278658199
	GENOA CRICKET AND F.C. SPA	GROTTAGLIE (TA)	Dal 22/06/2026 al 27/06/2026	DI GENNARO Andrea 3471156122
SSDARL	GIOVANI CRYOS	C.S. “Infinity” – TARANTO (TA)	Dal 10/06/2026 al 26/07/2026	GALLOTTA Cosimo 3208152449
FC	INTERNAZIONALE MILANO	BARI (BA) – C.S. Levante Azzurro Via Suglia, 43	Dal 22/06/2026 al 03/07/2026	DA CAS Pietro 3346328427
SSD	INVICTUS LAM ACADEMY In coll. US Sassuolo Calcio	MODUGNO (BA) – C. Com. “Palmiotta”	Dal 22/06/2026 al 26/06/2026	CARDASCIO Carlo 3356943720
SSD	INVICTUS LAM ACADEMY	C.S. “Oratorio” - MODUGNO (BA)	Dal 15/06/2026 al 31/07/2026	URBANO Alessandro 3713694308
SSDARL	LA QUERCIA	PUTIGNANO (BA) – C.S. “La Quercia”	Dal 15/06/2026 al 31/07/2026	MASI Fabio 3381804518
ASD	LEVERANO FOOTBALL	C.S. “Leverano” – LEVERANO (LE)	Dal 06/07/2026 al 31/07/2026	POLITANO Antonio 3312909185
AC	MILAN	VICO DEL GARGANO (FG)	Dal 15/06/2026 al 19/06/2026	LACANDELA Alberto alberto.lacandela@acmilan.com
AC	MILAN	ANDRIA (BT)	Dal 22/06/2026 al 26/06/2026	LACANDELA Alberto alberto.lacandela@acmilan.com
GSD	MOLFETTA BULL5	MOLFETTA (BA) – Campetti Levante	Dal 10/06/2026 al 01/08/2026	TOMA Antonio 3279521711
GSD	MOLFETTA BULL5	MOLFETTA (BA) – Scuola Media “Poli”	Dal 15/06/2026 Al 07/08/2026	TOMA Antonio 3279521711
ASD	PELLEGRINO SPORT	C.S. “Pellegrino Sport” – ALTAMURA (BA)	Dal 10/06/2026 al 15/09/2026	PELLEGRINO Marco Vito 3339591001
ASD	POLISPORTIVA NOCI	NOCI (BA) – Palazzetto Via Tommaso Fiore	Dal 08/06/2026 Al 31/07/2026	MOTTOLA Giovanni 3289125259
ASD	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	CRISPIANO (BA)	Dal 15/06/2026 al 10/07/2026	CATALANO Francesca 3807809131
SSDARL	SPORTLANDIA	C.S. “Sportlandia” – LOCOROTONDO (BA)	Dal 15/06/2026 al 7/08/2026	MICELE Nicodemo 3296253414
ASD	TAF CEGLIE MESSAPICA	CEGLIE MESSAPICA (BR) – C.S. “Mare Sport” Villanova di Ostuni	Dal 15/06/2026 Al 03/07/2026	MARSEGLIA Rocco 330374472

	TEAM ALTAMURA	ALTAMURA (BA)	Dal 22/06/2026 al 10/07/2026	GRAZIANO 3420002734	Vitantonio
--	---------------	---------------	---------------------------------	------------------------	------------

NUOVA APP VARIAZIONI GARE

Si rende noto a tutte le società affiliate che è disponibile la nuova App Variazioni Gare, un innovativo strumento digitale volto a semplificare e ottimizzare le procedure di gestione e comunicazione delle variazioni relative al calendario delle competizioni.

L'applicativo, progettato per garantire una gestione più tempestiva, tracciabile e sicura delle modifiche ai calendari agonistici, diverrà lo strumento di riferimento per tutte le istanze di variazione (orario, campo, data).

Al fine di agevolare l'apprendimento del nuovo sistema e garantire la continuità dei servizi senza pregiudicare l'attività agonistica, si dispone che la procedura tradizionale tramite email rimanga valida e attiva.

Fino alla fine della corrente stagione sportiva, le Società potranno pertanto inoltrare le richieste di variazione secondo due modalità alternative:

- Modalità Digitale: Tramite inserimento diretto sulla nuova "App Variazioni Gare".
- Modalità Ordinaria: Tramite invio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale già noto.

La richiesta di Variazione gara devono essere effettuate entro il martedì ore 12.00 (termine perentorio) antecedente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Il Comitato Regionale Puglia ricorda che per completare una pratica di Variazione gara dall'App Programmazione Gare presente sul Portale Servizi LND, disponibile anche per smartphone, è indispensabile, ai fini della ratifica della stessa variazione, l'intervento sull'app di entrambe le Società coinvolte.

Si rammenta alle Società che è possibile abilitare più di un utente all'utilizzo del Portale Servizi LND, tramite la funzione "Gestione utenti" accessibile dall'account principale.

CLICCA QUI per scaricare l'App dall'App Store per dispositivi Apple

<https://apps.apple.com/ca/app/lnd-portale-servizi/id6742547770>

CLICCA QUI per scaricare l'App da Google Play per dispositivi Android.

<https://play.google.com/store/search?q=lnd+portale+servizi&c=apps&hl=it>

CLICCA QUI per accedere al Portale Servizi LND su pc.

https://figcb2cprd.b2clogin.com/figcb2cprd.onmicrosoft.com/b2c_1_signin_lnd_prd/oauth2/v2.0/authorize?client_id=c8c74b12-518b-45bc-a56a-747144bc4d8c&redirect_uri=https://portaleservizi.lnd.it/signin-oidc&response_type=id_token&scope=openid%20https://figcb2cprd.onmicrosoft.com/users-api/ReadWrite.Lnd&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DUoWt3nca0Lu-VMvPjwXR-wle7jbf03AJonE-8T_UNQtBcjr9sBa3Zc1vdj_ZQKWEQiA4wGrIM25SfZul-rha54NUb21ST7X6Um4mwsn2bskwaCemahhyDE6FQaKNNYu928QxmCgLCp8YEdMQJW0vaucjir2p_euuTDLJw4IRqiOVdZr6tidH4wLyzXZZIr6KGddQQeg5OhJEccRe-VBUV7kYa8&response_mode=query&nonce=638815951783584300.ZTAyNTA4NTctZDMzMCM0MzY4LWJkMTYtYWlyMzE3OGZmYTU4NGI5M2I1ZDMtMjRmOS00NzIxLTgZDctOTEzYmE0NzhjMDYz&x&x-client-SKU=ID_NET451&x-client-ver=5.3.0.0

**APP VARIAZIONI GARE
FASE 2 – NUOVE FUNZIONALITÀ**

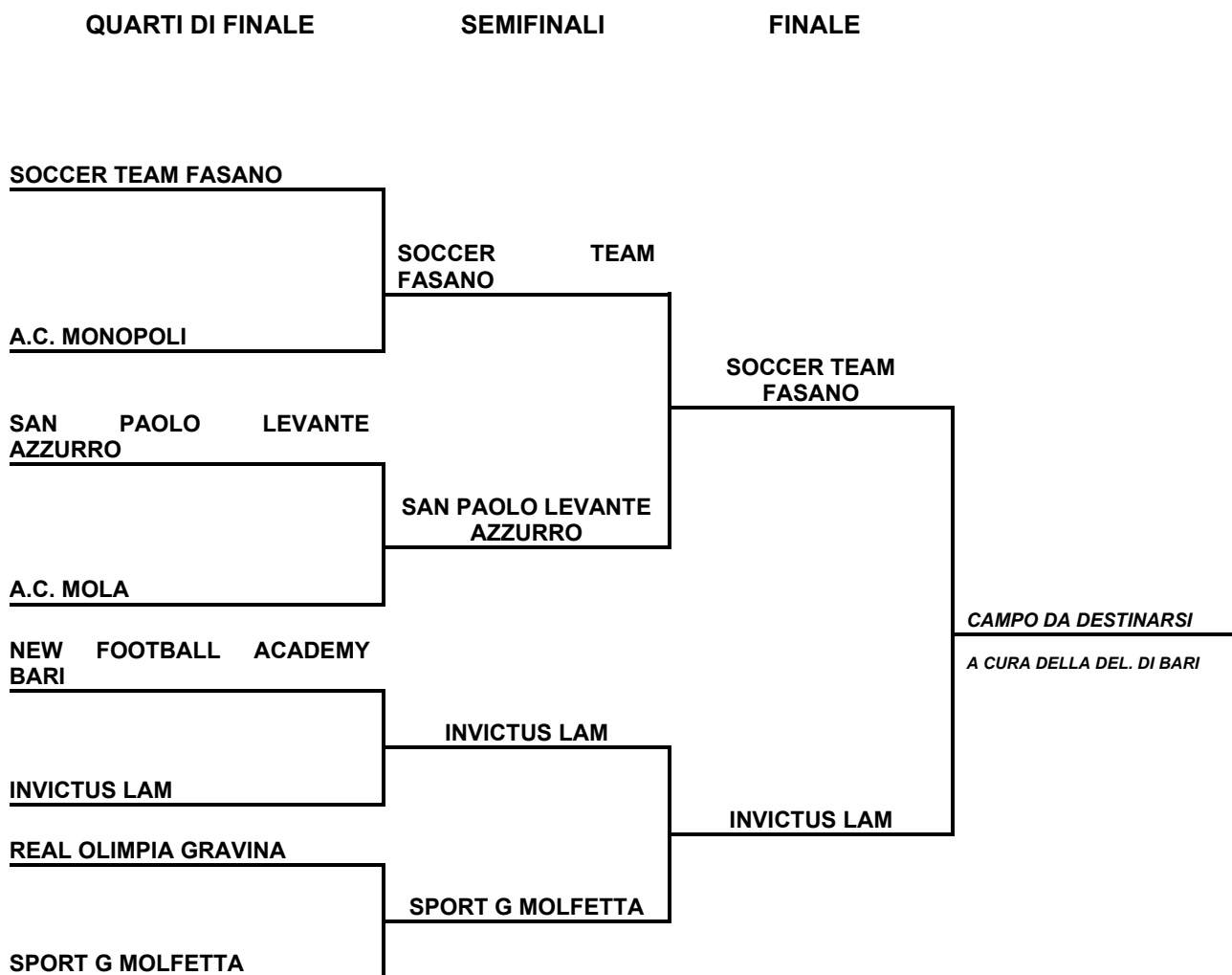
- ☐ Gestione dell'informazione per indicare che la gara in questione è un «Recupero»
- ☐ All'interno delle informazioni delle gare, anche per eventuali future interrogazioni è stato riportato il tipo di terminazione già utilizzato su AS400
- ☐ Implementazione della funzione di esportazione in Excel anche per la versione App dedicata alle società sportive
- ☐ La motivazione diventa un campo obbligatorio
- ☐ Gestione della ripartizione del costo della variazione tra società ospitante e società ospite
- ☐ E' stata creata un'apposita tabella che consente di parametrizzare i costi per campionato e su una soglia temporale rispetto alla data della gara
- ☐ E' stata migliorata la visualizzazione dello storico della variazione. Si apre attraverso un menù laterale quindi non più invasiva rispetto ai dati della gara
- ☐ In caso di variazione gara che viene identificata come un'inversione di campo un alert avvisa di rivolgersi al C.R. di competenza
- ☐ In caso di variazione campo di gioco vengono visualizzati tutti i dati principali del campo per una migliore identificazione dello stesso e dell'omologazione
- ☐ E' stato creato un nuovo stato della variazione «Non ufficializzata» per tutte le variazioni che vengono rifiutate dal C.R. Lo stato è identificato da un pallino di colore viola ed è filtrabile sia nella visualizzazione che nell'esportazione in Excel
- ☐ Gestione documentale della variazione con la possibilità di allegare fino a 3 documenti: 2 cassette documentali sono stati identificati con il modulo di disponibilità ed indisponibilità campo di gioco; un terzo cassetto libero per caricare eventuali altri allegati
- ☐ E' stata implementata la gestione delle richieste ricevute che consente ora di visualizzare anche le richieste già lavorate (accettate o rifiutate). La gestione delle richieste è stata ulteriormente implementata per visualizzare tutte le proprie gare fuori casa
- ☐ Sono stati aggiunti i filtri per girone, giornata e A/R, quindi ora si può filtrare e cercare una singola gara. Il filtro è stato implementato anche per l'esportazione in Excel
- ☐ E' stata arricchita l'email di notifica che ora riporta anche i dati anagrafici del campo
- ☐ Referti attività di base – E' ora possibile inserire anche il risultato della partita
- ☐ Referti attività di base – Possibilità di caricare fino a 10 allegati/foto per gara, anche con caricamento foto direttamente dalla fotocamera dell'app mobile
- ☐ Referti attività di base – C'è ora la possibilità di validare il referto da parte del C.R.; la validazione mette lo stato in blu così da poterli identificare/filtrare
- ☐ Referti attività di base – Quando un C.R. mette un referto in errore la società si trova nella Home Page del Portale Servizi una notifica badge
- ☐ Referti attività di base – Esportazione in Excel con lo stato del referto
- ☐ Home Page – Implementazione delle notifiche con un badge per singola attività (variazioni, richieste, ecc.) che consente una maggiore visibilità. Le notifiche sono state implementate sia per la versione società che per quella C.R

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

PLAYOFF TITOLO PROVINCIALE UNDER 16

Le quattro squadre prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale secondo la seguente griglia. Le seconde e terze classificate dei rispettivi gironi si affronteranno con gare di andata e ritorno per l'accesso ai quarti di finali. Nelle predette gare la gara d'andata vedrà disputata in casa le terze classificate mentre le gare di ritorno in casa delle seconde che, a parità di punteggio in entrambe le partite, accederanno ai quarti di finale. Si procederà poi con i QUARTI DI FINALE (gare di andata e ritorno stabilite dalla griglia), SEMIFINALI (gare di andata e ritorno stabilite dalla griglia dei quarti di finale) e FINALE (gara unica da disputare sul campo neutro).



MODALITÀ TECNICHE FASI FINALI - PLAYOFF

- Per le semifinali di tutti i campionati, in caso di parità al termine delle gare di andata e ritorno, si procederà direttamente ai tiri di rigore.
- Durata dei tempi di gioco:

- Under 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

-

DISCIPLINA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle Società partecipanti alle Fasi Finali dei Campionati Allievi Under 17-16 e Giovanissimi Under 15-14 Dilettanti per quanto riguarda le disposizioni sulle squalifiche e sulle ammonizioni dei calciatori:

1. SQUALIFICHE

- Le giornate di squalifica, comminate al termine della Seconda Fase dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, dovranno essere scontate nelle gare relative alle rispettive Fasi Finali. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le squalifiche maturate dai calciatori tesserati con le squadre vincenti di entrambe le categorie, che dovranno essere scontate nelle gare relative alle Fasi Finali dei Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti;
- Le giornate di squalifica accumulate al termine dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, per le società che non partecipano alle Fasi Finali, e i residui di squalifica accumulati al termine delle Fasi Finali DOVRANNO ESSERE SCONTATE COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 19 C.G.S..

2. AMMONIZIONI

- Le ammonizioni accumulate dai giocatori nelle gare relative ai Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti saranno azzerate prima delle Fasi Finali valide ai fini dell'assegnazione del titolo di Campione Allievi Under 17-16 e/o Giovanissimi Under 15-14 Dilettanti.
- Durante le Fasi Finali, fermo restando l'automatismo in caso di espulsione, i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A DEL 5 febbraio 2026

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2025/2026).

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 maschili e femminili (stagione sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli aiit. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli Artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A DEL 5 febbraio 2026

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5, MASCHILI E FEMMINILI - (stagione sportiva 2025/2026).

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili (stagione sportiva 2025/2026);

- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che

abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;

- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
 - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 19 Esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare.
3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.
4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, **si scontano nelle rispettive competizioni**. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva.
6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.
7. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non 23 possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, **ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7**.
8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, **ai sensi dell'art. 21, comma 6**.
9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

PROGRAMMA GARE

FASE FINALE UNDER 16 FASE 2

FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SOCCER TEAM FASANO	INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	A	20/06/2026 17:00	C. COM DE LUCA RESTA "E.A	NOCI

La gara sarà diretta da terna arbitrale

RISULTATI

FASE FINALE UNDER 16 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	- SOCCER TEAM FASANO	4 - 6	
SPORT GIOVANILE MOLFETTA	- INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	5 - 2	

FASE FINALE UNDER 15 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
AVANTI ALTAMURA	- BELLAVISTA BITONTO	1 - 2	

La società **BELLAVISTA** vince il **Campionato UNDER 15 Stagione sportiva 2025/2026 della Delegazione di Bari**. Alla stessa giunga il plauso del Delegato Provinciale e di tutti i componenti della Delegazione di Bari.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dai sostituti avv.ti Nicola De Mola e Giacomo Cuonzo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dr. Nicola Marzella (Delegato della Sezione AIA di Bari) nella riunione del 16 giugno 2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 16 FASE 2

GARE DEL 13/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 SPORT GIOVANILE MOLFETTA
soggetto estraneo non tesserato per la società, veniva inserito in distinta come massaggiatore non avendone titolo. Espulso per aver appellato il DDG con frase ingiuriosa, alla notifica del provvedimento Proferiva frase irrispettosa ed offensiva nei confronti del Direttore di gara (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.). Inoltre, a fine gara, entrava non autorizzato sul terreno di gioco per salutare i calciatori della propria società.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SCARDIGNO DANILO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PINTO ANTONIO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

MARTINELLI EMILIO (INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI CIAULA ALESSANDRO (INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)
TESSE FELICE GABRIELE (INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)
MORELLI ONOFRIO NICOLA (SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO)
CONSOLE GIOVANNI (SOCCER TEAM FASANO)
SASSO ANTONIO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

DI LAURO GABRIEL (INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)
DE BENEDICTIS MATTIA (SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO)
BARLETTA ANGELO (SOCCER TEAM FASANO)
GADALETA DOMENICO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

CAMPIONATO UNDER 15 FASE 2

GARE DEL 11/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LOPRAINO CLAUDIO (BELLAVISTA BITONTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARILE GIOVANNI

(BELLAVISTA BITONTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MANICONE GIUSEPPE

(AVANTI ALTAMURA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CASAMASSIMA NICOLO

(AVANTI ALTAMURA)

ATTIVITA DI BASE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dai sostituti avv.ti Nicola De Mola e Giacomo Cuonzo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dr. Nicola Marzella (Delegato della Sezione AIA di Bari) nella riunione del 16 giugno 2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ESORDIENTI MISTI A 9 FASE AUTUNNALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

7 GIORNATA – RITORNO (GARE 11 – 17 APRILE 2026)

AMMENDA

€ 25,00 2^ RINUNCIA GARA

953001 VIRTUS PALO (GIR. H – VIRTUS PALESE - VIRTUS PALO)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO GARA

911625 ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI (GIR. C – ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI - MONOSPOLIS)

920081 BALSIGNANO SOCCER SCHOOL (GIR. H – BALSIGNANO SOCCER SCHOOL – REAL OLIMPIA TERLIZZI)

921129 BITETTO (GIR. G – BITETTO – SANTO STEFANO MODUGNO)

933772 CALCIOMANIA (GIR. F – CALCIOMANIA – FOOTBALL SANNICANDRO)

949455 ESPERIA FOOTBALL CLUB (GIR. ESPERIA FOOTBALL CLUB – EVOLUTION ALTAMURA)

PULCINI MISTI A 7 FASE AUTUNNALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

7 GIORNATA – RITORNO (GARE 28 MARZO – 3 APRILE 2026)

AMMENDA

€ 10,00 1^ RINUNCIA GARA

955175 SANTO STEFANO MODUGNO (GIR. O – AVANTI ALTAMURA – SANTO STEFANO MODUGNO)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO GARA

955276 ACADEMY BARI (GIR. A - ACADEMY BARI - IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

920081 BALSIGNANO SOCCER SCHOOL (GIR. B - BALSIGNANO SOCCER SCHOOL - LEVANTE BITRITTO)

955402 EVOLUTION ALTAMURA (GIR. E - EVOLUTION ALTAMURA - PELLEGRINO SPORT C.5)

181948 EVOLUTION ALTAMURA "B" (GIR.E - EVOLUTION ALTAMURA "B" - GIOVENTU CALCIO CASSANO)

ESORDIENTI A 9 MISTI FASE PRIMAVERILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

1 GIORNATA (GARE 18 – 24 APRILE 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

910532 NICASSIO (GIR. I – NICASSIO – PRO CALCIO BARI "C")

2 GIORNATA (GARE 25 APRILE – 1 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

936363 SPORTLANDIA (GIR. B – SPORTLANDIA – ATLETICO GIOIA)

953001 VIRTUS PALO (GIR. I – VIRTUS PALO – LEVANTE AZZURRO “B”)

3 GIORNATA (GARE 2 MAGGIO – 8 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

965067 ATLETICO GIOIA (GIR. B – ATLETICO GIOIA – ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO)

204008 ESPERIA MONOPOLI (GIR. C – ESPERIA MONOPOLI – POLISPORTIVA NOCI)

937034 FOOTBALL CELLAMARE (GIR. E – FOOTBALL CELLAMARE – NOICATTARO)

4 GIORNATA (GARE 9 – 15 MAGGIO 2026)

€ 10,00 1^ RINUNCIA GARA

204076 PALESE (GIR. J – SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO – PALESE)

5 GIORNATA (GARE 16 MAGGIO – 22 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

949455 ESPERIA FOOTBALL CLUB (GIR. B – ESPERIA FOOTBALL CLUB – ATLETICO GIOIA)

910532 NICASSIO (GIR. I – NICASSIO – LEVANTE AZZURRO “B”)

6 GIORNATA (GARE 23 – 29 MAGGIO 2026)

€ 10,00 1^ RINUNCIA GARA

935979 REAL OLIMPIA TERLIZZI (GIR. J – SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO – REAL OLIMPIA TERLIZZI)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

922116 AGON CLUB ALTAMURA (GIR. A – AGON CLUB ALTAMURA – PELLEGRINO SPORT C.5)

911307 SILVIUM GRAVINA (GIR. A – SILVIUM GRAVINA – SANTERAMO CALCIO)

965067 ATLETICO GIOIA (GIR. B – ATLETICO GIOIA – FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

936363 SPORTLANDIA (GIR. B – SPORTLANDIA – MONOSPOLIS)

933503 ACCADEMIA CALCIO MOLA (GIR. E – ACCADEMIA CALCIO MOLA – GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO)

947774 INVICTUS LAM ACCADEMY (GIR. G – INVICTUS LAM – PAOLO DI GIORGIO)

953001 VIRTUS PALO (GIR. I – VIRTUS PALO – VIRTUS PALESE “B”)

7 GIORNATA (GARE 30 MAGGIO – 3 GIUGNO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

915464 SANTERAMO CALCIO (GIR. A – SANTERAMO CALCIO – ACADEMY ALTAMURA)

202878 FOOTBALL ACADEMY GIOIA (GIR. B – FOOTBALL ACADEMY GIOIA – ESPERIA FOOTBALL CLUB)

945207 FOOTBALL ACQUAVIVA (GIR. B – FOOTBALL ACQUAVIVA – ATLETICO GIOIA)

204008 ESPERIA MONOPOLI (GIR. C – ESPERIA MONOPOLI – CALCIOMANIA “B”)

947056 MOLFETTA CALCIO (GIR. K – MOLFETTA CALCIO – OLIMPIA BITONTO)

953009 NOICATTARO (GIR. E – NOICATTARO – ACCADEMIA CALCIO MOLA)

935489 PAOLO DIGIORGIO (GIR. G – PAOLO DI GIORGIO – IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

204076 PALESE (GIR. J – PALESE – OLIMPIA BITONTO “B”)

919937 SOCCER RUVO (GIR. K – SOCCER RUVO – AVANTI ALTAMURA)

PULCINI A 7 MISTI FASE PRIMAVERILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA’

1 GIORNATA (GARE 18 – 24 APRILE 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

204008 ESPERIA MONOPOLI (GIR. ESPERIA MONOPOLI – MONOSPOLIS “C”)

2 GIORNATA (GARE 25 APRILE – 1 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

910532 NICASSIO (GIR. E – NICASSIO – FOOTBALLITE ADELFA)

4 GIORNATA (GARE 9 – 15 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

910532 NICASSIO (GIR. E – NICASSIO – NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)

5 GIORNATA (GARE 16 MAGGIO – 22 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

947774 INVICTUS LAM ACCADEMY (GIR. B – INVICTUS LAM ACCADEMY – FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA)

921474 GIOVENTU CALCIO CASSANO (GIR. H – GIOVENTU CALCIO CASSANO – ACADEMY ALTAMURA)

915464 SANTERAMO CALCIO (GIR. H – SANTERAMO CALCIO – PELLEGRINO SPORT C.5)

204008 ESPERIA MONOPOLI (GIR. I – ESPERIA MONOPOLI – CALCIOMANIA)

178362 INVICTUS LAM ACCADEMY "B" (GIR. L – INVICTUS LAM ACCADEMY "B" – ATLETICO CASAMAXIMA)

6 GIORNATA (GARE 23 – 29 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

936363 SPORTLANDIA (GIR. K – SPORTLANDIA – POLISPORTIVA NOCI)

7 GIORNATA (GARE 30 MAGGIO – 3 GIUGNO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

953963 LEVANTE ACADEMY (GIR. E – LEVANTE ACADEMY – FOOTBALLITE ADELFA)

910532 NICASSIO (GIR. E – NICASSIO – ALL STARS)

179756 LEVANTE BITRITTO "B" (GIR. G – LEVANTE BITRITTO "B" – LEVANTE AZZURRO)

202878 FOOTBALL ACADEMY GIOIA "B" (GIR. J – FOOTBALL ACADEMY GIOIA "B" – GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO)

PRIMI CALCI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

1 GIORNATA (GARE 18 – 24 APRILE 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

204008 ESPERIA MONOPOLI (GIR. E – ESPERIA MONOPOLI – MONOSPOLIS)

911625 EVOLUTION ALTAMURA (GIR. I – EVOLUTION ALTAMURA – GIOVENTU CALCIO CASSANO)

2 GIORNATA (GARE 25 APRILE – 1 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

953001 VIRTUS PALO (GIR. A – VIRTUS PALO – INVICTUS LAM ACCADEMY)

910532 NICASSIO (GIR. F – NICASSIO – FOOTBALLITE ADELFA)

914679 PELLEGRINO SPORT C.5 (GIR. I – PELLEGRINO SPORT C.5 – EVOLUTION ALTAMURA)

953963 LEVANTE ACADEMY (GIR. J – LEVANTE ACADEMY – KIDS CLUB CONVERSANO “C”

204371 PRO GIOVENTU NOICATTARO (GIR. K – PRO GIOVENTU NOICATTARO – GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO)

3 GIORNATA (GARE 2 MAGGIO – 8 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

179756 LEVANTE BITRITTO “B” (GIR. A – LEVANTE BITRITTO “B” – VIRTUS PALO)

938365 LEVANTE BITRITTO (GIR. C – LEVANTE BITRITTO – WONDERFUL BARI S. SPIRITO)

204008 ESPERIA MONOPOLI (GIR. E – ESPERIA MONOPOLI – SPORTLANDIA)

911625 EVOLUTION ALTAMURA (GIR. I – EVOLUTION ALTAMURA – AVANTI ALTAMURA)

4 GIORNATA (GARE 9 – 15 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

936363 SPORTLANDIA (GIR. E – SPORTLANDIA – KIDS CLUB CONVERSANO)

910532 NICASSIO (GIR. F – NICASSIO – LEVANTE AZZURRO)

911625 EVOLUTION ALTAMURA (GIR. I – EVOLUTION ALTAMURA – SPORT E VITA)

914679 PELLEGRINO SPORT C.5 (GIR. I – PELLEGRINO SPORT C.5 – GIOVENTU CALCIO CASSANO)

935049 ATLETICO ACQUAVIVA (GIR. J – ATLETICO ACQUAVIVA – GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO “B”

5 GIORNATA (GARE 16 MAGGIO – 22 MAGGIO 2026)

€ 10,00 1^ RINUNCIA GARA

935979 REAL OLIMPIA TERLIZZI (GIR. H – SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO “B” – REAL OLIMPIA TERLIZZI)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

947774 INVICTUS LAM ACCADEMY (GIR. A – INVICTUS LAM ACCADEMY – BITETTO)

179756 LEVANTE BITRITTO “B” (GIR. A – LEVANTE BITRITTO “B” – WONDERFUL BARI S. SPIRITO “B”)

938365 LEVANTE BITRITTO (GIR. C – LEVANTE BITRITTO – ARCOBALENO TRIGGIANO)

204008 ESPERIA MONOPOLI (GIR. E – ESPERIA MONOPOLI – ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

202878 FOOTBALL ACADEMY GIOIA “B” (GIR. I – FOOTBALL ACADEMY GIOIA “B” – EVOLUTION ALTAMURA)

921474 GIOVENTU CALCIO CASSANO (GIR. I – GIOVENTU CALCIO CASSANO – AVANTI ALTAMURA)

945645 SPORT E VITA (GIR. I – SPORT E VITA – PELLEGRINO SPORT C.5)

6 GIORNATA (GARE 23 – 29 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

911625 ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI (GIR. E – ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI – KIDS CLUB CONVERSANO)

936363 SPORTLANDIA (GIR. E – SPORTLANDIA – POLIMNIA CALCIO)

7 GIORNATA (GARE 30 MAGGIO – 3 GIUGNO 2026)

€ 10,00 1^ RINUNCIA GARA

911625 ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI (GIR. E – MONOSPOLIS – ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

919937 SOCCER RUVO (GIR. B – SOCCER RUVO – NEW TEAM TERLIZZI)

935090 LEVANTE AZZURRO (GIR. F – LEVANTE AZZURRO – FOOTBALL CELLAMARE)

910532 NICASSIO (GIR. F – NICASSIO – CALCIO RAGAZZI VALENZANO)

953963 LEVANTE ACADEMY (GIR. J – LEVANTE ACADEMY – FOOTBALLITE ADELFA “B”)

PICCOLI AMICI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA’

1 GIORNATA (GARE 18 – 24 APRILE 2026)

€ 25,00 2^ RINUNCIA GARA

935979 REAL OLIMPIA TERLIZZI (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 3)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

204008 ESPERIA MONOPOLI (GIR. D – RAGGRUPPAMENTO 2)

911625 EVOLUTION ALTAMURA (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 3)

2 GIORNATA (GARE 25 APRILE – 1 MAGGIO 2026)

€ 46,00 3^ RINUNCIA GARA

935979 REAL OLIMPIA TERLIZZI (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 2)

€ 10,00 1^ RINUNCIA GARA

955363 SPORT GIOVANILE MOLFETTA (GIR. A – RAGGRUPPAMENTO 2)

911625 EVOLUTION ALTAMURA (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 3)

3 GIORNATA (GARE 2 MAGGIO – 8 MAGGIO 2026)

€ 25,00 2^ RINUNCIA GARA

911625 EVOLUTION ALTAMURA (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 2)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

82408 TORITTO (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 3)

4 GIORNATA (GARE 9 – 15 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

955363 SPORT GIOVANILE MOLFETTA (GIR. A – RAGGRUPPAMENTO 1)

935090 LEVANTE AZZURRO (GIR. C – RAGGRUPPAMENTO 2)

921474 GIOVENTU CALCIO CASSANO (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 2)

5 GIORNATA (GARE 16 MAGGIO – 22 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

910532 NICASSIO (GIR. C – RAGGRUPPAMENTO 3)

204008 ESPERIA MONOPOLI (GIR. D – RAGGRUPPAMENTO 1)

911625 EVOLUTION ALTAMURA (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 1)

914679 PELLEGRINO SPORT C5 (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 3)

919937 SOCCER RUVO (GIR. E – RAGGRUPPAMENTO 2)

6 GIORNATA (GARE 23 – 29 MAGGIO 2026)

938365 LEVANTE BITRITTO (GIR. B – RAGGRUPPAMENTO 2)

935090 LEVANTE AZZURRO (GIR. C – RAGGRUPPAMENTO 1)

947774 INVICTUS LAM ACCADEMY (GIR.E – RAGGRUPPAMENTO 2)

ESORDIENTI MISTI C5

1 GIORNATA (GARE 18 – 24 APRILE 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

720344 AZZURRI CONVERSANO (GIR. B – AZZURRI CONVERSANO – SPORTIVAMENTE AMICI “C”)

938932 POL. FORTITUDO (GIR. B – POL. FORTITUDO – SPORTIVAMENTE AMICI “B”)

2 GIORNATA (GARE 25 APRILE – 1 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

176283 SPORTIVAMENTE AMICI “B” (GIR. B – SPORTIVAMENTE AMICI “B” – SAMMICHELE 1992)

177712 SPORTIVAMENTE AMICI “C” (GIR. B – SPORTIVAMENTE AMICI “C” – POL. FORTITUDO)

3 GIORNATA (GARE 2 MAGGIO – 8 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

921474 GIOVENTU CALCIO CASSANO (GIR. A – GIOVENTU CALCIO CASSANO – FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO)

720344 AZZURRI CONVERSANO (GIR. B – AZZURRI CONVERSANO – ASSO DON BOSCO)

938932 POL. FORTITUDO (GIR. B – POL. FORTITUDO - THURIAE “B”)

4 GIORNATA (GARE 9 – 15 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

954409 FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO (GIR. A – FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO – SPORT SAMMICHELE)

912435 ASSO DON BOSCO (GIR. B – ASSO DON BOSCO – POL. FORTITUDO)

177712 SPORTIVAMENTE AMICI “C” (GIR. B – SPORTIVAMENTE AMICI “C” – SPORTIVAMENTE AMICI “B”)

5 GIORNATA (GARE 16 MAGGIO – 22 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

962972 SPORT SAMMICHELE (GIR. A – SPORT SAMMICHELE – GIOVENTU CALCIO CASSANO)

945663 SPORTIVAMENTE AMICI (GIR. A – SPORTIVAMENTE AMICI – FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO)

938932 POL. FORTITUDO (GIR. B – POL. FORTITUDO – AZZURRI CONVERSANO)

6 GIORNATA (GARE 23 – 29 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

720344 AZZURRI CONVERSANO (GIR. B – AZZURRI CONVERSANO – SAMMICHELE 1992)

7 GIORNATA (GARE 30 MAGGIO – 3 GIUGNO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

920497 SAMMICHELE 1992 (GIR. B – SAMMICHELE 1992 – POL. FORTITUDO)

PULCINI A 5 MISTI

1 GIORNATA (GARE 18 – 24 APRILE 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

953094 FUTSAL BYRE RUVO – (GIR. A – FUTSAL BYRE RUVO – SPORTIVAMENTE AMICI)

938932 POL. FORTITUDO (GIR. B – POL. FORTITUDO – SPORT SAMMICHELE)

2 GIORNATA (GARE 25 APRILE – 1 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

945663 SPORTIVAMENTE AMICI (GIR. A – SPORTIVAMENTE AMICI – FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO)

176283 SPORTIVAMENTE AMICI “B” (GIR. B – SPORTIVAMENTE AMICI “B” – POL. FORTITUDO)

3 GIORNATA (GARE 2 MAGGIO – 8 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

953094 FUTSAL BYRE RUVO (GIR. A – FUTSAL BYRE RUVO – VIRTUS MODUGNO)

938932 POL. FORTITUDO (GIR. B – POL. FORTITUDO – AZZURRI CONVERSANO “B”)

962972 SPORT SAMMICHELE (GIR. B – SPORT SAMMICHELE – THURIAE B)

4 GIORNATA (GARE 9 – 15 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

938932 POL. FORTITUDO (GIR. B – POL. FORTITUDO – THURIAE “B”)

5 GIORNATA (GARE 16 MAGGIO – 22 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

945663 SPORTIVAMENTE AMICI (GIR. A – SPORTIVAMENTE AMICI – VIRTUS MODUGNO)

920497 SAMMICHELE 1992 (GIR. B – SAMMICHELE 1992 – POL. FORTITUDO)

962972 SPORT SAMMICHELE (GIR. B - SPORT SAMMICHELE – AZZURRI CONVERSANO “B”)

7 GIORNATA (GARE 30 MAGGIO – 3 GIUGNO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

945663 SPORTIVAMENTE AMICI (GIR. A – SPORTIVAMENTE AMICI – CALCIO A 5 GIOVINAZZO)

PRIMI CALCI C5

1 GIORNATA (GARE 18 – 24 APRILE 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

720344 AZZURRI CONVERSANO (GIR. A – AZZURRI CONVERSANO – SPORTIVAMENTE AMICI)

920497 SAMMICHELE 1992 (GIR. A - SAMMICHELE 1992 – VIRTUS MODUGNO)

2 GIORNATA (GARE 25 APRILE – 1 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

938855 VIRTUS MODUGNO (GIR. A – VIRTUS MODUGNO - AZZURRI CONVERSANO)

4 GIORNATA (GARE 9 – 15 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

176283 SPORTIVAMENTE AMICI “B” (GIR. A – SPORTIVAMENTE AMICI “B” – SPORTIVAMENTE AMICI)

5 GIORNATA (GARE 16 MAGGIO – 22 MAGGIO 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

945663 SPORTIVAMENTE AMICI (GIR. A – SPORTIVAMENTE AMICI – AZZURRI CONVERSANO)

938855 VIRTUS MODUGNO (GIR. A – VIRTUS. MODUGNO – SPORTIVAMENTE AMICI “B”)

PICCOLI AMICI C5

1 GIORNATA (GARE 18 – 24 APRILE 2026)

€ 10,00 MANCATO INVIO REFERTO

945663 SPORTIVAMENTE AMICI (GIR. A – SPORTIVAMENTE AMICI – SAMMICHELE 1992)

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite carta di credito;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento.
La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29/06/2026.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 18 giugno 2026.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO



Roma, 15 giugno 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 49

Oggetto – Esenzione IMU – Associazioni Sportive Dilettantistiche

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2026

Oggetto – Esenzione IMU – Associazioni Sportive Dilettantistiche

Sono state segnalate alcune incertezze in merito alla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l'esenzione dall'IMU per gli immobili delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

In particolare, è stato chiesto se l'iscrizione al RNASD sia sufficiente per l'esenzione oppure, come sostengono gli Uffici finanziari di alcuni Comuni, sia necessaria anche la comparazione con i prezzi di mercato.

Come è noto l'art. 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito l'esenzione dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Sono esenti dall'imposta:

.....*omissis*.....

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), del comma 1 dell'art. 7 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, *(la lett. i) dispone che sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR – tra i quali sono considerate le associazioni sportive dilettantistiche - destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività.....omissis.....ricreative e sportive)*, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla medesima lett. i). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a sua volta modificato dall'art. 9 del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174 *(l'art. 91-bis dispone che per gli immobili ad uso promiscuo l'esenzione si applica in proporzione alla sola frazione in cui si svolge l'attività non commerciale purchè identificabile)*.

Con l'art. 6-bis del D. L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, (decreto fiscale) sono state stabilite disposizioni in materia di esenzione dall'IMU propria per lo svolgimento di attività sportive.

Il comma 1 dell'art. 6-bis dispone che, ai fini dell'esenzione dall'IMU propria di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, *sopra riportata*, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° novembre 2012, n. 200 *(G. U. n. 274 del 23 novembre 2012)*, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del medesimo Regolamento.

I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune sul proprio sito internet istituzionale.

Per ambito territoriale si intende quello comunale.

Il comma 2 dell'art. 6-bis stabilisce che nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 759, lett. g) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, **rileva la sola iscrizione nel RNASD** di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 36/2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro.

In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Il citato Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Decreto del 1° novembre 2012, n. 200, stabilisce all'art. 1, comma 1, lett. m) – sopra richiamato – che per attività sportive si intendono le attività rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle Associazioni Sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle FSN e agli EPS, riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con il successivo art. 4 del medesimo Regolamento, viene precisato che lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Dall'esame delle disposizioni sopra riportate si evince che per fruire dell'esenzione dall'IMU necessita il requisito soggettivo dell'iscrizione nel RNASD, il requisito oggettivo per il quale l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per scopi istituzionali sportivi e il requisito della non commercializzazione per il quale l'attività deve essere svolta gratuitamente o con corrispettivo simbolico non superiore al 50% dei prezzi medi praticati nello stesso territorio per analoghe attività a scopo di lucro.

In attesa che i Comuni pubblichino le tabelle dei prezzi medi, **l'esenzione è riconosciuta sulla base della sola iscrizione al RNASD.**

Pertanto, qualora i Comuni non abbiano individuato annualmente e pubblicato sul proprio sito istituzionale i corrispettivi medi a libero mercato, così come previsto dall'art. 6-bis del D. L. n. 84 del 17 giugno 2025, si ritiene sufficiente, ai fini dell'esenzione, la sola iscrizione al RNASD.

Nel caso, invece, in cui i Comuni abbiano ottemperato all'obbligo della annuale individuazione dei prezzi medi ed alla relativa loro pubblicazione sul sito internet istituzionale, non è sufficiente, ai fini dell'esenzione, la sola iscrizione al Registro.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui non sussista il diritto all'esenzione, il pagamento della prima rata di acconto dell'IMU 2026 va effettuato entro il 16 giugno 2026 e il saldo va corrisposto entro il 16 dicembre 2026.

In caso di ritardato pagamento, si può fruire dell'istituto del **ravvedimento operoso** che prevede che se il pagamento ha luogo entro i 14 successivi alla scadenza, si applica la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo, oltre gli interessi di legge nella misura dell'1,60" in ragione d'anno.